



CIRCOLARE n° 24 del 17.09.2024

- Agli studenti
- Ai genitori
- Al personale docente
- All'Ufficio di segreteria didattica
 - Alle sedi scolastiche - Al sito web
 - Collaboratori DS – DSGA – Atti

Oggetto: frequenza minima per validità dell'anno scolastico a.s. 2024-2025

Si ricorda che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22/06/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto**, tenuto conto sia dei giorni di assenza, ma anche della mancata frequenza di specifici insegnamenti a seguito di ripetuti ingressi in ritardo ed uscite in anticipo. Si riporta, a questo proposito, il comma 7 dell'art. 14 del citato D.P.R.:

«A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, **per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. **Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo**».

La Circolare Ministeriale n. 20 (Prot. n. 1483) del 04 marzo 2011 specifica che base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è «il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina». Devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. Spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

La normativa afferma di calcolare le assenze non in giorni, ma in ore. L'applicazione concreta della norma è demandata ai singoli consigli di classe.

Deroghe alla frequenza minima per procedere allo scrutinio finale

Il Collegio dei docenti ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste le assenze dovute a:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "SILVANO FEDI – ENRICO FERMI"



Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) - Tel. +39 0573 37211
Web: www.itffedifermi.it - E-Mail: pttf01000r@istruzione.it - PEC: pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod. Fisc.: 80007710470 - Cod. Mec.: PTTF01000R - Cod. Fatturazione Elettronica: UFBJA8

3. visite specialistiche;
4. day hospital (anche riferiti ad un solo giorno);
5. donazioni di sangue certificato presidio ospedaliero;
6. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e dalle stesse documentate; saranno considerati anche i PFP approvati;
7. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).;
8. provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza delle assenze);
9. gravi motivi di famiglia continuativi e debitamente documentati dalla famiglia stessa – auto dichiarazione dei Genitori;
10. assenze dovute a cause di forza maggiore estranee alla volontà degli studenti;
11. lutti dei componenti dei nuclei familiari entro il 2° grado, documentati dalla famiglia stessa;
12. rientro nel paese d'origine per motivi legali o di salute e/o trasferimento della famiglia – auto dichiarazione dei genitori.

Le motivazioni ai punti 2, 3, 4, 5, 10, 12 devono/possono essere preventivamente o comunque debitamente documentate.

Per quanto riguardo il corso serale saranno considerate anche le esigenze lavorative debitamente documentate.

Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento è possibile rivolgersi all'ufficio di presidenza.

Pistoia, 17/09/2024

Il Dirigente scolastico
Prof. Graziano Magrini